Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 13 ottobre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Desenzano del Garda.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Desenzano del Garda (Brescia), al quale la legge assegna trenta membri, risultò composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1976, da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa fra alcuni raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono, però, a manifestarsi in seno ai gruppi consiliari che avevano espresso il sindaco e la giunta, compromettendo il normale funzionamento del civico consesso.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta di cui prendeva atto il consiglio comunale con deliberazione n. 137 del 12 luglio 1978.

Il prefetto, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto n. 1899 del 29 luglio 1978, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 10 e 11 agosto 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Tale tentativo non sortiva l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute andavano deserte.

Attese le pregiudizievoli conseguenze nei riflessi del regolare funzionamento dell'ente, il prefetto, con decreto n. 1899 del 16 agosto 1978, notificato ai singoli consiglieri, disponeva una ulteriore convocazione d'ufficio del consesso per i giorni 28 e 31 agosto 1978, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta con formale diffida a provvedere a tali obbligatori adempimenti, a scanso dei provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Anche tali riunioni andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Desenzano del Garda, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Desenzano del Garda (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Fulvio Sodano.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Desenzano del Garda (Brescia) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Desenzano del Garda (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fulvio Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(7916)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1978.

Delimitazione della zona di produzione delle uve dei vini da tavola con indicazione geografica « Barbera di Castel S. Lorenzo ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Barbera di Castel S. Lorenzo » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Campania;

Sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 16 dicembre 1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino da tavola sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione delle uve per la produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Barbera di Castel S. Lorenzo » comprende per intero il territorio dei comuni di: Castel S. Lorenzo, Bellosguardo ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Felitto e Roccadaspide.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di incrocio della strada, Castelcivita-Ottati, con il confine comunale di Castelcivita in prossimità del km 16,300, il limite segue tale strada verso est fino ad incontrare, in prossimità del km 21, il confine comunale di Aquara; lungo questi prosegue poi verso sud fino ad incontrare il confine di Bellosguardo. Prosegue in direzione nord-est lungo il confine settentrionale ed orientale, poi, dal predetto comune di Bellosguardo fino ad incontrare sul torrente Pietra il confine comunale di Castel S. Lorenzo. Prosegue lungo questi in direzione sud-ovest e poi ovest fino a raggiungere in località Monticello, il fiume Calore, segue il corso d'acqua in direzione nord e poi nord-ovest costeggiando ad occidente il centro abitato di Felitto fino al ponte della strada per Castel S. Lorenzo (quota 174). Da tale quota segue una linea spezzata in direzione nord-ovest che passa per le quote 193 (Madonna di Costantinopoli), 261, da dove segue il corso d'acqua affluente del Calore in direzione sud-ovest fino all'altezza di quota 544 (località Vomero). Da quota 544 per una retta spezzata attraversa in direzione nord-ovest Fontana Pozzillo e raggiunge quota 495 (Giumcarico) e sul proseguimento va ad incrociare il confine comunale di Castel S. Lorenzo in località Rocce. Prosegue lungo tale confine in direzione ovest prima e nord poi fino all'altezza della quota 534 in località Genzana, da qui prosegue lungo il sentiero che in direzione nord-ovest porta all'acquedotto (quota 502). Prosegue lungo l'acquedotto in direzione nord e superato Carpine passa ad ovest di Roccadaspide, segue la strada che costeggia l'acquedotto attraverso la località Difesa di Chiaramonte, raggiunge al km 15 la frazione Serra da dove prosegue verso nord per la strada che conduce ad Acquaviva (km 18 circa). Di qui segue la strada in direzione nord-est ed est poi, che passa per le quote 310, 315, 301, 299 (C.se Coviello), 308, 290, 262, 230 (C. Gasparri) da dove in direzione nord, seguendo la strada che passa per quota 230, incrocia il confine di Castelcivita e prosegue in direzione nord-est per la strada che attraversa la località Cosentino e passa per le quote 256, 278, 276, 256, 181 (C.se Doto) da dove segue il sentiero, in direzione nord, e superata la quota 127 sulla strada che porta al Ponte Paestum (km 6,900 circa) raggiunge sulla retta di prolungamento il fiume Calore. Segue tale corso d'acqua in direzione sud-est fino ad incontrare il confine comunale di Castelcivita e lungo questi prosegue in direzione est attraverso le località Cernivento e Renzilito fino a raggiungere la strada Castelcivita-Ottati in prossimità del km 16,400 da dove è iniziata la delimitazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALIVERTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1978
Registro n. 11 *Agricoltura, foglio n.* 375

(7919)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Katagrip Bruschettini » compresse da g 0,60, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, della ditta Laboratorio di terapia sperimentale del prof. A. Bruschettini, in Genova. (Decreto di revoca n. 5235/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 dicembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9645 la specialità medicinale denominata « Katagrip Bruschettini » compresse da g 0,60, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, a nome della ditta Laboratorio di terapia sperimentale del prof. A. Bruschettini, con sede in Genova, via Isonzo, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso i parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione, nè accettabile la modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone) richiesta in alternativa dalla ditta medesima essendo presente fra i componenti della specialità medicinale di cui si tratta il pentametilentetrazolo, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistonò più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Katagrip Bruschettini » compresse da g 0,60, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, registrata al n. 9645 in data 23 dicembre 1954, a nome della

ditta Laboratorio di terapia sperimentale del prof. A. Bruschettini, con sede in Genova, via Isonzo, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7817)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Affebron » sciroppo, nella confezione da 150 ml, della relativa categoria compresse, nella confezione da 16 compresse, della relativa categoria supposte adulti, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, e della relativa serie di categoria supposte pediatriche, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, della ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., in Trieste. (Decreto di revoca n. 5253/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 aprile 1970, con il quale vennero registrate ai numeri 20985, 20985/A, 20985/B e 20985/B-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Affebron » sciroppo, nelle confezioni: flaconi da 120 ml e 150 ml, la relativa categoria compresse, nelle confezioni da 8, 12 e 16 compresse, la relativa categoria supposte adulti, nelle confezioni da 5, 6 e 10 supposte, e la relativa serie di categoria supposte pediatriche, nelle confezioni da 5, 6 e 10 supposte, a nome della ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., con sede in Trieste, via Flavia, 122, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visti i decreti numeri 4391/R e 4392/R, rispettivamente in data 19 aprile 1974 e 21 giugno 1974, con i quali vennero revocate, in seguito a rinuncia, la confezione flacone da 120 ml di sciroppo, le confezioni da 8 e 12 compresse, la confezione da 5 supposte adulti e la confezione da 5 supposte pediatriche della specialità medicinale in questione;

Vista la scrittura privata in data 9 ottobre 1975, registrata a Roma al n. 12599, in data 10 ottobre 1975, con la quale la specialità medicinale suddetta, nelle restanti preparazioni, è stata acquistata dalla ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., con sede in Palermo, via P. E. Giudici, 163;

Vista l'istanza, in data 2 gennaio 1976, con la quale la ditta Neoterapici Benvegna suddetta ha richiesto la registrazione a proprio nome del prodotto di cui trattasi;

Considerato che a tale richiesta non è stato dato corso poichè, in seguito a revisione, la specialità medicinale stessa è stata ritenuta terapeuticamente superata, non risultando, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, dimostrata la razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l.;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Affebron » sciroppo, nella confezione da 150 ml, della relativa categoria compresse, nella confezione da 16 compresse, della relativa categoria supposte adulti, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, e della relativa serie di categoria supposte pediatriche, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 20985, 20985/A, 20985/B e 20985/B-1, in data 20 aprile 1970, a nome della ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., con sede in Trieste, via Flavia, 122, acquistate con atto privato del 9 ottobre 1975 dalla ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., con sede in Palermo, via P. E. Giudici, 163.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7811)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Considerato che il dott. Vito Nicosia ed il dott. Paolo Volucello, rispettivamente presidente e vice presidente della citata commissione, sono stati trasferiti ad altre sedi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione con il dott. Isidoro Alberti, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, in qualità di presidente della commis-

sione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia, e con il dott. Mario Scotti, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano, in qualità di vice presidente;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberti ed il dott. Mario Scotti sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia, in sostituzione del dott. Vito Nicosia e del dott. Paolo Volucello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7940)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1978 all'8 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata fino all'8 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7973)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1978.

Trasferimento alla regione Lombardia dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Lombardia;

Considerato che, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi e di altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Lombardia tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Lombardia salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Lombardia da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente

delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragionria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Lombardia dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

PROVINCIA	COMUNE	Superficie ha	Totale ha
Como	Morterone	156,82.40	
	Acquate	119,94.00	
	Canzo	12,88.15	
Bergamo	Brumano	413,61.00	
	Totale ufficio di Como		703,25.55
Sondrio	Rasura	295,53.90	
	Delebio	992,21.26	
	Bema	268,74.20	
	Valmasino	2.945,37.88	
	Totale ufficio di Sondrio		4.501,87.24
Brescia	Vobarno	987,76.95	
	Tremosine	1.631,88.63	
	Toscolano Maderno	646,01.37	
	Gardone Riviera	0,63.20	
	Ono S. Pietro	159,77.80	
	Gianico	183,37.60	
	Bovegno	714,04.20	
	Bagolino	1.183,91.47	
	Totale ufficio di Verona		5.507,41.22
	Totale generale . . ha		10.712,54.01

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(8004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 10 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,70	819,70	819,75	819,70	819,70	819,70	819,80	819,70	819,70	819,70
Dollaro canadese	694,90	694,90	695 —	694,90	694,70	694,90	695,20	694,90	694,90	694,90
Franco svizzero	519 —	519 —	519,20	519 —	519,30	519 —	519,10	519 —	519 —	519 —
Corona danese	159,72	159,72	155,80	159,72	155,73	155,72	155,74	159,72	159,72	155,70
Corona norvegese	162,75	162,75	162,80	162,75	162,80	162,75	162,83	162,75	162,75	162,75
Corona svedese	187,64	187,64	187,75	187,64	187,65	187,64	187,66	187,64	187,64	187,65
Fiorino olandese	398 —	398 —	398,25	398 —	398,10	398 —	398,13	398 —	398 —	398 —
Franco belga	27,391	27,391	27,40	27,391	27,40	27,39	27,393	27,391	27,391	27,39
Franco francese	190,60	190,60	190,55	190,60	190,75	190,60	190,705	190,60	190,60	190,60
Lira sterlina	1624,50	1624,50	1625,30	1624,50	1624,32	1624,50	1624,69	1624,50	1624,50	1624,90
Marco germanico	431,70	431,70	431,60	431,70	431,87	431,70	431,95	431,70	431,70	431,60
Scellino austriaco	59,44	59,44	59,50	59,44	59,50	59,44	59,50	59,44	59,44	59,44
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,25	18,10	18,20	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,535	11,535	11,54	11,535	11,53	11,53	11,539	11,535	11,535	11,52
Yen giapponese	4,352	4,352	4,36	4,352	4,35	4,35	4,3540	4,352	4,352	4,35

Media dei titoli del 10 ottobre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,425
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,350
» 5 % (Ricostruzione)	98,900
» 5 % (Città di Trieste)	99,225
» 5 % (Beni esteri)	98,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,550
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,350
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,175
» » » 10 % 1- 1-1981	95,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,425
» » » 12 % 1- 4-1982	98,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	819,75
Dollaro canadese	695,05
Franco svizzero	519,05
Corona danese	155,73
Corona norvegese	162,79
Corona svedese	187,65
Fiorino olandese	398,065
Franco belga	27,392
Franco francese	190,652
Lira sterlina	1624,595
Marco germanico	431,825
Scellino austriaco	59,47
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,537
Yen giapponese	4,353

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 241. — Data: 13 novembre 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Frosinone. — Intestazione: Arpino Domenica Carmina, nata a Fox-Lane Chertey Surey England il 1° aprile 1906. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 60.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7929)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale dell'Ente nazionale protezione animali di Bologna ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 21 luglio 1978, n. 10.22848/10089.G. 13/102 la sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di Bologna è autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di L. 5.000.000 disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Ferraretti Funi Giuseppina con testamento olografo pubblicato per atti del notaio dott. Enrico Marmocchi il 25 maggio 1976 al n. 1771/239 di repertorio, registrato a Bologna l'11 giugno 1976 al n. 8053.

(7931)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione della scuola autonoma di ostetricia di Caserta

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978, registro n. 75, foglio n. 332, è stata istituita la scuola autonoma di ostetricia di Caserta, posta sotto la vigilanza dell'Università di Napoli.

(8008)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di terreni in comune di Rumo

Con deliberazione 7 luglio 1978, n. 6033, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5703/5, 5703/6, 5703/7, 5703/8, 5703/9 e 5703/10 in partita tavolare 1202 del comune catastale di Rumo dal demanio al patrimonio provinciale.

(7742)

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di terreni in comune di Cles

Con deliberazione 7 luglio 1978, n. 6033, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 4590/2 e 4590/3 in partita tavolare 1158 del comune catastale di Cles dal demanio al patrimonio provinciale.

(7743)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 3, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a venti posti di storico dell'arte in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dei suddetti posti tre sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata e che siano in possesso del prescritto diploma di laurea, integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalla facoltà di magistero, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni d'indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile per presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e stilistica, sulla base di riproduzioni fotografiche, di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, anche in rapporto allo stato di conservazione e ad eventuali restauri.

Colloquio:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana e una conoscenza delle pubblicazioni e della biografia più recente; relativamente ai problemi storiografici e alle maggiori personalità artistiche;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti di arte;

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte e sui procedimenti tecnici relativi alla pittura, scultura e arti cosiddette minori nelle diverse epoche;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

6) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (*quartiere Trastevere*) *alle ore 8 dei giorni* 1 *e* 2 *febbraio* 1979.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o modello 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dell'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1969, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a fa pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidato che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.
Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori storici dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1978
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 81

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . il . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola . . . . . nell'anno accademico . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma . . (3)
(autenticazione della firma)

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7932)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova nel personale ausiliario non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1978, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un ausiliario;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria del personale ausiliario;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola dell'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti di osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta stessa.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale e/o pratica secondo il seguente programma:

Prova scritta:

scrittura di un brano sotto dettatura.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 6 febbraio 1979 con inizio alle ore 15,30; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio d'amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale, parametro 100, del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso dalla stazione sperimentale; nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Milano, addì 12 settembre 1978

Il presidente: MUSSELLI

(7849)

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1978 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito analista;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria del personale perito analista;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti di osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, *entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento* dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta stessa.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: tema sui seguenti argomenti:

metodi di analisi di oli e grassi vegetali e animali e loro derivati;

metodi di analisi di oli minerali;

metodi di analisi di materie prime per vernici;

metodi di analisi di materie prime per detergenti.

Prova pratica:

determinazioni quantitative su una materia prima delle categorie indicate nei temi.

Prova orale:

colloquio su aspetti tecnici e legislativi inerenti alle industrie di cui sopra.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

Le date della prova scritta e della prova pratica sono stabilite, rispettivamente per i giorni 7 e 8 febbraio 1979, con inizio alle ore 9; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciasuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta ed in quella pratica e dal punteggio riportato nella prova orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio d'amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale, parametro 160, del personale civile dello Stato.

La nomina a perito analista effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso dalla stazione sperimentale; nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Milano, addì 12 settembre 1978

Il presidente: MUSSELLI

(7850)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazioni al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella B).

L'art. 10, primo comma del decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 3752, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'8 marzo 1978, è modificato nel senso che le prove scritte del concorso a nove posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, già fissate per i giorni 14 e 15 giugno 1978, alle ore otto, avranno luogo nei giorni 20 e 21 ottobre 1978, alle ore otto, in Roma, presso la sala conferenze, Roma-Termini, via Giolitti n. 34.

Di tale nuovo diario sara fatta partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(8073)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3536/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(3535/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di medicina nucleare, aggregato al servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(3545/S)

OSPEDALE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(3531/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «E. MORELLI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(3532/S)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ» DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(3544/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(3537/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(3538/S)

OSPEDALE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villanova sull'Arda (Piacenza).

(3539/S)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varese.

(3547/S)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente analista;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3552/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto analista;

un posto di primario e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(3553/S)

OSPEDALE « S. BENEDETTO » DI ALATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(3554/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto e un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(3555/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(3534/S)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(3533/S)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto otorino;

un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(3551/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(3556/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione,

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(3557/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiochirurgia;

un posto di aiuto del servizio di accettazione pediatrica;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3549/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di endocrinologia;

un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3548/S)

OSPEDALE DI OPPIDO MAMERTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

(3550/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione otorinolaringoiatrica;

due posti di assistente della divisione dermatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(3546/S)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(3549/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 agosto 1978, n. **37**.

Norme regionali integrative della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione nella Regione siciliana degli interventi previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di interventi regionali integrativi per la occupazione giovanile, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Titolo I

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 2.

Rientrano tra le cooperative di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:

terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dello Ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione siciliana, o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;

terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, lettera *f*), della legge 10 maggio 1976, n. 352;

terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.

La Regione siciliana favorisce, altresì, nei modi di cui all'art. 18 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, come integrati e modificati dalla presente legge, la promozione e l'incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani por lo svolgimento di attività di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole.

Art. 3.

Il presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lettera *b*) dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un supplemento straordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo o della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Tale elenco dovrà comprendere, indicandole separatamente:

1) le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;

2) le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

Il supplemento straordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana recante l'elenco di cui al precedente comma è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ogni comune.

L'elenco di cui al primo comma del presente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

Art. 4.

I comuni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano con delibera consiliare, l'elenco, con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 3, dei terreni demaniali o patrimoniali o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, comma terzo, lettera *f*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e all'art. 2 della presente legge.

La delibera consiliare, immediatamente esecutiva, è trasmessa alla presidenza della Regione per la pubblicazione nel supplemento straordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

L'elenco di cui al primo cmma del presente articolo, durante il periodo di efficacia della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.

Art. 5.

Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

L'ente è, comunque, tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.

Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al presidente della Regione, terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art. 2, che risultino incolti o malcotivati *ai sensi della vigente disciplina*.

Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all'eventuale revoca della concessione o dell'esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, semprechè ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presidente della Regione pubblica nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, a favore dei proprietari privati concedenti è attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50 per cento del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio è aumentato all'80 per cento a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonchè a favore dei proprietari emigranti concedenti.

Art. 8.

Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di età inferiore ai 29 anni, è concesso, ad integrazione del contributo di cui all'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, un contributo di lire 100 mila mensili a carico della Regione per la durata di un biennio.

Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art. 2, è concesso un contributo di lire 100 mila per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1 milione e 500 mila per l'adeguamento delle strutture organizzative.

Art. 9.

All'esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi da realizzare a carico del proprio bilancio, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana potrà provvedervi, per un ammontare complessivo non superiore a lire 300 milioni, mediante cottimo fiduciario d'importo non superiore a lire 30 milioni da concedere a cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento e lavoratori forestali, costituite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Alle cooperative indicate al primo comma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l'approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono accordati:

1) la preferenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art. 2;

2) i contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame, bovino, ovino, suino, avicunicolo e di vitelli da ingrasso occorrente per lo allevamento del bestiame;

3) mutui quindicennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente,

4) prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.

L'IRCAC, anche in deroga al proprio statuto, è autorizzato ad effettuare in favore delle cooperative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3) e 4).

Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fidejussioni prestate dalla Regione fino al 100 per cento.

Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell'ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dalla estensione della base aziendale.

Art. 11.

Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle di cui al precedente art. 2, dovranno inoltrare, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, alla presidenza della Regione, progetti di sviluppo dell'area agricola interessata di cui all'art. 19 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l'ammontare dei contributi, del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sentito il comitato provinciale per gli interventi in agricoltura di cui all'art. 50, secondo comma della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, entro trenta giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla presidenza della Regione.

Il presidente della Regione approva il progetto entro i trenta giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonchè le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate

dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto di sviluppo medesimo.

Il progetto approvato ai sensi del precedente comma costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo e effettuato dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo II

INTERVENTI IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA, PESCA, TURISMO E SERVIZI

Art. 12.

La Regione siciliana favorisce la costituzione e l'incremento di cooperative di produzione e lavoro a prevalente presenza di giovani nei settori: dell'industria; della pesca; dell'agricoltura, condotta con forzatura del ciclo di produzione; del turismo con particolare riguardo alla realizzazione e/o alla gestione delle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; dei servizi, ivi compresi quelli socialmente utili definiti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni; dell'artigianato, nonchè nel settore socio-sanitario.

Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, possono presentare un progetto con le indicazioni del programma di attività, dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare.

Art. 13.

Alle cooperative di cui all'articolo precedente sono concessi:

1) contributi in conto capitale previsti dalla legislazione vigente nei vari settori d'intervento, occorrenti per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, la costruzione e l'ampliamento delle strutture necessarie e lo eventuale acquisto delle aree pertinenti;

2) mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10, per la differenza tra i mutui erogati e la spesa ammissibile per quanto previsto dal precedente n. 1);

3) la fidejussione di cui al precedente art. 10;

4) crediti di esercizio a tasso agevolato in conformità alla legislazione vigente;

5) il contributo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

Art. 14.

Per l'accesso alle provvidenze disposte dalla presente legge ed a quelle previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi del precedente art. 12, dovranno inoltrare, tramite le amministrazioni regionali competenti per materia, al presidente della Regione, i progetti di cui al precedente art. 12, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici occorrenti.

Le amministrazioni regionali competenti per settore, entro trenta giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alla presidenza della Regione.

Il presidente della Regione approva il progetto entro i trenta giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonchè le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto medesimo.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto è effettuato dalle amministrazioni regionali competenti per settore.

Art. 15.

Alle cooperative a prevalente presenza di giovani, che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonchè l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche, oltre ai contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore, sono accordati:

a) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa nel progetto;

b) la precedenza nella realizzazione e gestione delle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;

c) la precedenza per i prestiti previsti dal fondo di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 12 giugno 1976, numero 78, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Alle aziende artigiane che assumono, anche mediante contratti di formazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come sostituiti dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, la Regione corrisponde, per ogni giovane assunto a norma dell'art. 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, un ulteriore contributo di lire 40 mila mensili per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Art. 17.

Hanno accesso in via preferenziale alle provvidenze regionali in favore della piccola e media industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, le imprese e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi che dimostrino di avere assunto mediante contratti di formazione, giovani iscritti nelle liste speciali in conformità alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in proporzione non inferiore al 10 per cento del personale dipendente.

Titolo III

INTERVENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Art. 18.

La Regione siciliana, ai fini della redazione di una carta generale dei beni culturali ed ambientali, di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, provvede, avvalendosi dei comuni, al censimento del patrimonio storico-culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione.

Il censimento deve prevedere la schedatura e la documentazione grafica e/o fotografica del bene culturale o ambientale.

A compiti di indirizzo, di coordinamento, di assistenza, di vigilanza e di verifica, connessi alla realizzazione del censimento, sovrintendono il centro regionale per l'inventario e la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e, perifericamente, i consigli locali per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 15 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80. Nelle more della costituzione del Centro regionale per l'inventario e dei consigli locali, tali funzioni sono svolte dalle soprintendenze, che vi provvederanno direttamente utilizzando anche unità di giovani di cui al sesto comma del presente articolo.

L'assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per la realizzazione della carta generale di cui al primo comma del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un programma triennale di attività che deve contenere:

a) criteri e direttive per la realizzazione del censimento;

b) la ripartizione territoriale degli interventi e dei fondi previsti per l'attuazione del presente articolo.

Il programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali è approvato con decreto del presidente della Regione, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali, i comuni interessati, secondo le previsioni del programma, sono autorizzati ad assumere, secondo le modalità previste dai commi quinto e sesto dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente 1.000 giovani iscritti nelle liste speciali per ciascun anno e a stipulare convenzioni con cooperative a prevalente presenza di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità previste dall'art. 27 della legge medesima.

Il presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti universitari specializzati delle Università siciliane per attività di consulenza, di collaborazione e di verifica delle varie fasi del censimento.

Art. 19.

Per la manutenzione e la pulizia dei musei, biblioteche, gallerie, centri di servizi culturali, teatri, zone archeologiche e del patrimonio storico-monumentale, esistenti nel territorio della Regione e appartenenti al demanio della Regione e degli enti locali, i comuni e le sprintendenze, ciascuno per la parte di propria competenza, dove hanno sede le predette istituzioni, sono autorizzati ad assumere, in conformità delle previsioni di un apposito programma elaborato secondo le disposizioni dell'articolo precedente, con le modalità previste dai commi quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente ottocento giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge medesima.

Art. 20.

Al fine di favorire la piena valorizzazione e la più larga conoscenza e fruizione dei beni culturali ed ambientali esistenti nel territorio della Regione, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione predispone entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di iniziative e di interventi nel campo dell'animazione culturale elaborato secondo le disposizioni del precedente art. 18.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, i comuni interessati sono autorizzati, secondo le previsioni del programma, ad assumere, con le modalità previste dal quinto comma e seguenti dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni 400 giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge medesima secondo la seguente ripartizione provinciale:

a) Catania e Palermo, 74 giovani;

b) Messina, Agrigento e Siracusa, 44 giovani;

c) Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani, 30 giovani.

Il presidente della Regione è, altresì, autorizzato a stipulare, secondo le norme previste dall'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, convenzioni con cooperative a prevalente presenza di giovani nel campo dell'animazione culturale.

Il programma di cui al primo comma del presente articolo è approvato con decreto del presidente della Regione, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Al fine di rendere operanti le preferenze attribuite a favore di giovani coltivatori o coltivatrici titolari, di cui all'articolo 22 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, gli uffici centrali e periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvederanno all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche presentate entro il termine di sessanta giorni, ponendo la relativa spesa, anche in difformità alle vigenti disposizioni, a carico delle disponibilità esistenti sugli specifici capitoli di bilancio della Regione.

Art. 22.

La Regione, gli uffici dei medici provinciali, gli enti locali, gli enti pubblici sottoposti a vigilanza della Regione, per l'attuazione dei servizi socialmente utili di cui all'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni. o per *urgenti prestazioni di mano d'opera*, possono mediante convenzioni, per un importo non superiore a 30 milioni, concedere a cooperative di cui al precedente art. 12 servizi o parte di servizi.

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti detti servizi possono essere affidati a giovani comunque associati in numero non inferiore a tre e non superiore a otto unità.

Per le finalità del presente articolo il presidente della Regione è autorizzato a concedere a favore degli enti locali contributi nella misura del 70 per cento della spesa approvata.

Tale contributo è elevato al 100 per cento nei confronti degli uffici dei medici provinciali.

Art. 23.

Ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei requisiti di legge prescritti, è riservata la partecipazione ai corsi, istituiti in attuazione del piano regionale quinquennale per la formazione del personale sanitario non medico di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, nella misura di almeno il 70 per cento.

Gli oneri relativi ai giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, che frequentano i corsi di cui al comma precedente, sono a carico dell'apposito fondo comunitario europeo per il 50 per cento e per la parte rimanente a carico dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Art. 24.

I contributi in conto capitale erogati in favore delle cooperative previste dalla presente legge sono aumentati del 10 per cento quando la presenza delle donne nelle cooperative medesime non risulti inferiore al 20 per cento del totale dei soci.

Art. 25.

Il presidente della Regione, d'intesa con l'assessore per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, elabora entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di formazione professionale finalizzato ai settori di cui alla presente legge, nonchè ai settori:

amministrativo;

informatica;

impiantistica;

beni culturali;

artigianato artistico;

meccanica strumentale;

servizi sociali;

ecologia.

Il programma dovrà prevedere la durata dei corsi, il numero dei corsisti per ciascun settore, la ripartizione territoriale e gli enti gestori.

Il presidente della Regione è altresì autorizzato a concedere contributi nella misura minima di lire 5 000 per ora per allievo e fino a un numero massimo di 600 ore annue per corsi a enti, associazioni, scuole, istituti e imprese che dimostrino di possedere adeguate strutture didattico-formative, che organizzino corsi di formazione professionale destinati a giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Ai datori di lavoro privati operanti nel settore industriale che assumono giovani provenienti dalle liste speciali mediante contratti di formazione di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con la *modalità di cui agli articoli 7 e 8* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come sostituiti con il decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, è altresì concesso un contributo integrativo di quello statale nella misura di lire 80 mila per ciascuna unità lavorativa assunta. L'attività di formazione, ai fini della concessione del contributo, può essere organizzata anche presso le aziende dei datori di lavoro. In questa ipotesi il contributo è sostitutivo di quello di cui al comma precedente, con riferimento alle unità che frequentano i corsi in base a contratto di formazione.

Quando il contributo è concesso a enti pubblici economici con esclusione di quelli regionali ed alle imprese private, datori di lavoro, l'erogazione è subordinata all'impegno di assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, al termine del corso, non meno del 25 per cento dei corsisti.

L'attività formativa di cui ai precedenti commi gestita dalle imprese, che non sia svolta in rapporto alla stipulazione di contratti di formazione, è regolata secondo le disposizioni di cui all'art. 16-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, quale risulta modificata dall'art. 12 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche.

Art. 26.

Per le finalità di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, il presidente della Regione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, predispone, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, programmi di assistenza finanziaria e tecnica, eventualmente stipulando apposite convenzioni con istituti di ricerca e con enti.

Art. 27.

Ai giovani che frequentano i cicli formativi dei progetti specifici socialmente utili di cui alla legge 1° giugno 1977, numero 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima del 50 per cento del trattamento mensile successivamente spettante per le prestazioni lavorative. Tali anticipazioni saranno trattenute proporzionalmente sul trattamento medesimo.

Art. 28.

Le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad iniziare l'istruttoria di progetti presentati ai sensi della presente legge, da cooperative già costituite il cui statuto sia in corso di omologazione.

In ogni caso il decreto di finanziamento non potrà essere emesso ove non si comprovi l'avvenuta omologazione dello statuto sociale.

Art. 29.

La commissione di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, oltre ai compiti previsti dalla stessa legge:

a) formula proposte per l'incremento dell'occupazione giovanile;

b) suggerisce i criteri generali per la concessione dei benefici relativi all'occupazione giovanile;

c) esprime pareri sui progetti di cui agli articoli 11 e 14.

La commissione è presieduta del presidente della Regione o da un assessore dallo stesso delegato ed è composta da:

tre rappresentanti delle associazioni regionali della cooperazione;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli e industriali;

tre rappresentanti delle associazioni regionali degli artigiani;

tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

nove esperti in problemi giovanili.

Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dello ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 30.

Nei programmi di cui agli articli 18, 19 e 20 della presente legge, dovranno essere previsti criteri perequativi per assicurare la distribuzione delle assunzioni nel territorio di ciascuna provincia, in riferimento alle disposizioni del secondo comma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31.

Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza sulla situazione del mondo del lavoro nella Regione, in riferimento allo stato dell'occupazione, della disoccupazione e della sottoccupazione, avuto riguardo anche alle zone, alle categorie, all'età, al sesso, alla qualificazione, nonchè in riferimento alle prospettive e alle dinamiche delle forze del lavoro, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, previa delibera della giunta regionale, a stipulare convenzioni con istituti universitari o enti specializzati, fino ad un ammontare complessivo di lire 100 milioni, per l'effettuazione di studi volti alla rilevazione e alla valutazione degli elementi suddetti.

Art. 32.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1978-80, la spesa complessiva di 66 mila milioni, di cui lire 6 mila 705 milioni per l'anno finanziario 1978, ripartita come segue:

art. 7, lire 400 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;

art. 8, primo comma, lire 100 milioni di cui 5 milioni per il 1978;

art. 8, terzo comma, lire 300 milioni di cui lire 100 milioni per il 1978;

art. 10, n. 2), art. 13, n. 1), art. 15, lettera *a*), lire 20 mila milioni di cui lire 2 mila milioni per il 1978;

art. 10, numeri 3) e 4) e art. 13, numeri 2), 3) e 4), lire 9 mila milioni, di cui lire 500 milioni per il 1978;

art. 16, lire 200 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;

articoli 18, 19 e 20, lire 10 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;

art. 22, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;

art. 23, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;

art. 25, lire 9.900 milioni di cui lire 900 milioni per il 1978;

art. 31, lire 100 milioni per il 1978.

Le somme previste per le finalità dell'art. 10, numeri 3) e 4) e dell'art. 13, numeri 2), 3) e 4), sono versate all'IRCAC ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, incrementato a norma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

Agli oneri ricadenti nel biennio 1979-80 che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con parte delle entrate della Regione.

Art. 34.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

ALEPPO — ORDILE — PIZZO — MACALUSO — GRILLO — GIULIANO

LEGGE 18 agosto 1978, n. **38**.

Attuazione delle provvidenze disposte dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito, con modifiche, nella legge 27 luglio 1978, n. 394, a favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite dal terremoto dell'aprile 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione per le zone della provincia di Messina danneggiate dagli eccezionali eventi sismici dell'aprile 1978 si applicano le disposizioni seguenti.

All'individuazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 1978 provvede il presidente della Regione con decreto da emanarsi, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio del genio civile di Messina.

Art. 2.

Il contributo speciale di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione è destinato al ripristino e alla ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade comunali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, nonchè alla concessione di contributi per la riparazione e la ricostruzione, anche in altro sito, dei fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, sulla base delle indicazioni formulate dall'assessore regionale per i lavori pubblici, il programma di ripartizione delle somme ai comuni di cui al secondo comma del precedente art. 1.

L'ammontare delle somme assegnate ai diversi comuni ai sensi del precedente comma dovrà essere fissato in misura tale da rispecchiare la proporzionalità tra le somme disponibili per l'assegnazione e l'ammontare dei danni subiti in ciascun comune quali accertati con criteri omogenei dall'ufficio del genio civile di Messina.

Entro trentta giorni dalla data dell'assegnazione il consiglio comunale procede alla ripartizione delle somme disponibili tra i diversi interventi previsti dal precedente art. 2.

La deliberazione di cui al comma precedente non è sottoposta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, ed è immediatamente esecutiva.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3 il consiglio comunale delibera il programma di impiego delle somme destinate al ripristino e alla ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade comunali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

La deliberazione di cui al precedente comma non è sottoposta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, ed è immediatamente esecutiva. La stessa deve essere comunicata dal sindaco, entro trenta giorni dall'adozione, all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Ogni iniziativa e ogni responsabilità per la realizzazione delle opere sono attribuite al comune, il quale provvede direttamente alle gare di appalto, alla stipula dei contratti, alla esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni approvazione ed autorizzazione dell'amministrazione regionale.

I pareri tecnici sui progetti sono espressi dagli organi tecnici previsti dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

I progetti sono approvati dalla giunta municipale.

Art. 5.

Per la concessione delle somme destinate, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3, a contributi sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati urbani e rurali di proprietà pivata di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati o distrutti, ivi compresi quelli di cui si sia resa necessaria la demolizione, si osserva il procedimento previsto dalle disposizioni seguenti.

L'ammontare del contributo è determinato come segue:

a) riparazione: il contributo è concesso nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa effettivamente necessaria per assicurare la stabilità e l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile, con i miglioramenti tecnici ed igienici strettamente indispensabili;

b) ricostruzione sulla stessa area: il contributo è concesso nella misura massima del settanta per cento della spesa effettivamente necessaria, determinata secondo i criteri indicati dalla successiva lettera c);

c) ricostruzione su area diversa: qualora la ricostruzione debba avvenire, in forza di prescrizione delle autorità competenti, adottata per ragioni inerenti alla sicurezza degli abitati, su area diversa da quella originaria, il contributo è pari al settanta per cento della spesa occorrente, determinata sulla base dei costi e delle norme vigenti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica applicati dall'IACP di Messina in attuazione dei programmi costruttivi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 513. Il contributo è maggiorato del valore della area, determinato a norma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. L'area di risulta è acquisita gratuitamente dal comune, che la utilizza per fini pubblici.

Nel caso previsto dalla lettera c) del comma precedente, gli alloggi devono essere composti di un numero di vani utili, oltre gli accessori, eguale a quello dei componenti il nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia residenziale pubblica.

Il limite massimo del contributo di cui ai precedenti commi è determinato dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla deliberazione prevista dal terzo comma del precedente art. 3. A tale deliberazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano per la riparazione e la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare e per l'immobile destinato ad attività produttive ed economiche di lavoratori autonomi.

Per le restanti unità immobiliari l'aliquota del contributo è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle disponibilità residue dell'assegnazione al singolo comune, al netto del contributo di cui ai commi precedenti, e l'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili, e comunque entro il limite massimo del sessanta per cento.

La concessione dei contributi previsti dal presente articolo, nel caso di immobili concessi in locazione o in affitto alla data dell'evento sismico, è subordinata all'impegno del proprietario, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta, di consentire la continuazione del rapporto locativo preesistente, a richiesta del conduttore.

Le concessioni edilizie occorrenti per le opere ammesse al contributo di cui al presente articolo sono esenti, limitatamente alla cubatura originaria, dagli oneri di urbanizzazione e dai costi di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I contributi sono determinati, su domanda degli interessati da presentarsi al sindaco entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di progetti o di preventivi di spesa da presentarsi comunque entro sessanta giorni dal predetto termine dalla commissione di cui all'art. 7.

Nel contributo concesso è compreso quello per competenze tecniche nella misura fissa del 4 per cento, se trattasi di preventivo di spesa, e del 7 per cento se trattasi di progetto esecutivo. Tali percentuali vanno riferite all'importo dei lavori ammessi al contributo.

Ove eccezionali circostanze, da valutarsi dalla commissione di cui al successivo art. 7, rendano particolarmente difficile la presentazione della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile danneggiato o distrutto, l'interessato può presentare in sostituzione, sotto la propria responsabilità, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva del medesimo, rilasciata ai sensi delle norme vigenti, attestante la proprietà dell'immobile.

L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva devone essere pubblicati, immediatamente, all'albo pretorio del comune per la durata di venti giorni consecutivi.

I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere concessi anche per lavori già realizzati dagli interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base di domanda documentata, purchè i danni subiti dagli immobili per effetto dell'evento sismico risultino da accertamenti compiuti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal genio civile di Messina o dal comune e dietro dichiarazione scritta degli interessati di non avere usufruito per la riparazione di alcun intervento contributivo nè di alcun'altra agevolazione finanziaria dello Stato o della Regione.

Art. 6.

Nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge è consentito il ripristino in sito degli immobili danneggiati o distrutti, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, riguardante i limiti inderogabili da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, purchè il ripristino non comporti aumenti di volume o di superficie utile di calpestio rispetto a quelli originari. Si applica il disposto di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Ove ricorrano accertate esigenze igieniche, può essere consentito un aumento, fino ad un massimo del venti per cento rispetto a quelli originari, del volume o della superficie utile di calpestio.

Per gli immobili ricadenti negli agglomerati urbani aventi carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale, il ripristino in sito deve effettuarsi nel rispetto della tipologia edilizia preesistente e con l'impiego di materiali che si armonizzino con le costruzioni circostanti.

Ove non sia possibile, anche per gravi esigenze urbanistiche e paesaggistiche, il ripristino in sito degli immobili danneggiati o distrutti, la ricostruzione può avvenire o nell'ambito dei piani di zona approvati o adottati, ovvero su aree individuate dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nell'ambito delle zone residenziali previste dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e presentati per l'approvazione.

Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico gli interventi sono localizzati su aree scelte con deliberazione del consiglio comunale, nei limiti delle esigenze risultanti dai programmi costruttivi di cui alla lettera *c*) dell'art. 5.

La deliberazione del consiglio comunale comporta l'applicazione delle norme vigenti per l'attuazione dei piani di zona.

Per i fabbricati rurali la ricostruzione può essere consentita anche su area diversa da quella originaria, purchè nello ambito del fondo di proprietà dell'interessato, nel rispetto del decreto ministeriale 1° aprile 1968, riguardante le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati. In tal caso si applica, ai fini della determinazione del contributo, la disposizione della lettera *c*) dell'art. 5.

Art. 7.

Presso ciascuno dei comuni indicati nel decreto di cui al secondo comma del precedente art. 1 è istituita una commissione composta:

a) dal sindaco, o da un consigliere comunale, dallo stesso delegato, che la presiede;

b) da quattro membri eletti dal consiglio comunale nel suo seno con voto limitato a tre nomi;

c) dal dirigente l'ufficio tecnico comunale, ove questo sia costituito o in mancanza, da un ingegnere scelto dal consiglio comunale;

d) da un rappresentante dell'ufficio del genio civile di Messina, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o, in mancanza, da un tecnico appartenente alla corrispondente carriera della Regione, scelto dall'assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge;

e) da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) dall'ufficiale sanitario del comune o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo;

g) da un esperto in materia di beni culturali scelto dal consiglio comunale.

La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti purchè intervengano i componenti di cui alle lettere *a*), *b*) *e d*) e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o da un dipendente del comune nominato dal sindaco.

La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ne deve essere data immediata comunicazione agli assessorati regionali degli enti locali e dei lavori pubblici.

Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal nono comma dell'art. 5, la commissione, sulla scorta delle domande presentate, deve procedere all'accertamento degli aventi diritto alla concessione dei contributi ed alla determinazione del numero dei locali eventualmente da ricostruire e della loro consistenza.

La commissione di cui al primo comma, in relazione allo ammontare delle somme disponibili per gli interventi di cui al precedente art. 5 e sulla base delle domande ritualmente presentate, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, determina il contributo da concedersi ai proprietari aventi diritto, contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere da eseguirsi.

La commissione delibera su tutti i progetti presentati anche ammessi soltanto parzialmente a contributo.

La deliberazione della commissione di approvazione dei progetti e di concessione del contributo sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale anche se previsti in leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal titolare dell'edificio danneggiato differisca in estensione planimetrica o volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dal fabbricato ammissibile al contributo di cui alla presente legge.

Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta, a favore dei beneficiari, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo stesso.

Il rimanente importo, fino alla concorrenza del novanta per cento dell'ammontare del contributo, determinato ai sensi dei commi precedenti, è corrisposto in base a stati di avanzamento. Il residuo dieci per cento viene corrisposto ad avvenuto collaudo dei lavori, da eseguirsi a cura del comune entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori.

A tutti i pagamenti provvede il sindaco mediante titoli di spesa diretti.

La concessione del contributo è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non più di quattro mesi complessivamente.

Tutte le deliberazioni della commissione, adottate ai sensi della presente legge, sono immediatamente pubblicate all'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.

Ai componenti della commissione indicati alle lettere *c*), nel caso di nomina del libero professionista, e *g*) del presente art. 7 spetta un gettone di presenza da determinarsi ai sensi delle norme vigenti. Agli stessi componenti e a quello indicato alla lettera *d*) compete altresì, in quanto dovuto, il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme e comunque non inferiore a quella dovuta per i dirigenti della amministrazione regionale.

Alle spese per il funzionamento della commissione i comuni provvedono a carico delle somme loro assegnate ai sensi della presente legge.

Art. 8.

Per le riparazioni ed il ripristino delle opere pubbliche danneggiate di importo non superiore a lire 30 milioni, i comuni possono istituire dei cantieri di lavoro nel rispetto della normativa regionale vigente, utilizzando i fondi di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 9.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato a termini dell'art 2 del decreto legge 26 maggio 1978, n. 225, e relativa legge di conversione.

Art. 11.

L'assessore regionale dei lavori pubblici presenterà semestralmente alla giunta regionale, che ne dispone successivamente il deposito presso l'assemblea regionale, una relazione sullo stato di attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge.

La nomina dei collaudatori delle opere pubbliche realizzate con fondi assegnati ai comuni compete all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

TRINCANATO — CARDILLO

LEGGE 18 agosto 1978, n. 39.
Calendario per la stagione venatoria 1978-79.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della emanazione di una legge organica che regolamenti la materia, l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana è autorizzato nei giorni di sabato, domenica, nonchè lunedì o mercoledì per i seguenti periodi e per le specie sottoelencate:

a) dal 27 agosto al 31 dicembre 1978: quaglia, tortora, calandro, prispolone e merlo;

b) dal 27 agosto alla fine di febbraio 1979: germano reale, folaga e gallinella d'acqua;

c) dal 27 agosto al 31 marzo 1979: passero, passera mattugia, storno, porciglione, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, chiurlo, pittima minore, pettegola, donnola, volpe e combattente;

d) dal 27 agosto al 31 dicembre 1978: coniglio selvatico, lepre comune, coturnice, fringuello, pispola, peppola, frosone, strillozzo, verdone, fanello e spioncello;

e) dal 17 settembre alla fine di febbraio 1979: beccaccia;

f) dal 17 settembre fino al 31 marzo 1979: cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo, cornacchia nera e pavoncella.

Art. 2.

In dipendenza dell'eccessivo moltiplicarsi del coniglio selvatico nelle isole di Ustica e Pantelleria che ha arrecato gravi danni alle colture agricole ed alterato gli equilibri naturali, in deroga al precedente art. 1 è autorizzata, nelle predette località, la caccia e la cattura del coniglio selvatico in modo continuativo e senza limitazioni del numero di capi fino al 31 dicembre 1978.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ove si verifichino in altre isole minori le condizioni previste dal precedente comma, può autorizzare, nei modi ed entro i tempi nello stesso indicati, la caccia del coniglio selvatico.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 18 agosto 1978, n. **40**.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, concernente la refezione scolastica agli alunni delle scuole materne comunali, e aggiunta alla legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, concernente il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.

L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di L. 700 *pro-capite* e per centocinquanta giorni.

I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti, e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'assessorato medesimo il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa ».

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 150 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

In dipendenza dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 38701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 è incrementato di lire 150 milioni mentre lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo è ridotto di pari importo.

Art. 4.

L'onere sostenuto dai comuni fino all'anno scolastico 1977-1978, per il trasporto degli alunni residenti in borgate ed in agglomerati urbani e rurali, non può eccedere i limiti di spesa stabilite dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, aumentati di lire 5.000 ciascuno.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente valutata, per l'anno 1978, in lire 50 milioni, si provvede con parte delle disponibilità residue del cap. 38805 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 18 agosto 1978, n. **41**.

Proroga del finanziamento regionale in favore della facoltà di magistero di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga agli articoli 3 e 5 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, il contributo della Regione per la facoltà di magistero di Palermo, già autorizzato con legge regionale 20 dicembre 1975, n. 84, per gli anni accademici 1974-75 e 1975-76, è ulteriormente autorizzato per l'anno accademico 1976-77, per il mantenimento di sei dei nove posti di assistente di cui alla legge regionale 31 maggio 1960, n. 18, al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1540.

Art. 2.

All'onere di lire 1 milione derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1978.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 18 agosto 1978, n. **42.**

Provvedimenti in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del programma annuale di attuazione per il 1978 del piano di investimenti dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) approvato con l'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, ed integrato con l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato di lire 2.250 milioni.

Lo stanziamento di cui al presente articolo è utilizzato come segue:

1) IMAC - S.p.a.:

a) lire 600 milioni per aumento del capitale;

b) lire 650 milioni per costi di attesa;

2) KERAZASI - S.p.a.:

a) lire 500 milioni per partecipazione al capitale sociale;

3) SCAM - S.p.a.:

a) lire 500 milioni per partecipare al capitale sociale

Art. 2.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'Azienda asfalti siciliani con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è incrementato di lire 950 milioni da destinare alla collegata IMAC - S.p.a.

I criteri per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda soggetta ad approvazione dell'assessore per l'industria, che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani un fondo a gestione separata di lire 1.000 milioni da destinare alla collegata SCAM - S.p.a. per la dotazione di attrezzature di primo impianto.

I criteri per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda soggetta ad approvazione dell'assessore per l'industria, che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 442 milioni per il ripianamento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e 1978.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la riqualificazione e l'addestramento operativo a cura dell'Azienda asfalti siciliani del personale della collegata IMAC - S.p.a.

Art. 6.

All'onere di lire 4.792 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede: quanto a lire 4.292 milioni con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno 1977 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'art. 7 della legge medesima, e quanto a lire 500 milioni con lo stanziamento di pari importo previsto all'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 2 agosto 1978, n. 25.

In applicazione del comma precedente il fondo a gestione separata istituito presso l'Az.A.Si. con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è ridotto di lire 500 milioni.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

GRILLO

LEGGE 18 agosto 1978, n. **43.**

Provvedimenti in favore dell'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) e norme relative all'ESPI, EMS ed Az.A.Si.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) è incrementato di lire 13.500 milioni per investimenti fissi e capitale circolante, di cui lire 5.000 milioni sono destinati alla collegata SIACE - S.p.a. per capitale circolante.

Il fondo di dotazione dell'ente è, altresì, incrementato dalla somma di lire 5.292 milioni per il ripiano delle esposizioni debitorie della collegata SIACE - S.p.a.

Art. 2.

Gli interventi finanziari di cui al primo comma del precedente art. 1, limitatamente ai settori ferroviario, cartario, edilizia industrializzata ed alla società Bacino di carenaggio di Trapani, sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di promozione industriale con deliberazione approvata dall'assessore per l'industria, previo parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

L'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato ad anticipare l'intero fabbisogno occorrente per gli investimenti fissi nel settore ferroviario, fermo restando l'obbligo delle società interessate a richiedere i contributi a fondo perduto ed i finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle leggi speciali in vigore.

Gli interventi di cui al comma precedente vengono deliberati ed approvati con le modalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Le limitazioni di cui all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n 50, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, non si applicano agli investimenti in corso di attuazione alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, per quanto attiene alla S.p.a. Lamberti.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMES) è incrementato di lire 6.500 milioni.

Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà utilizzato:

a) quanto a lire 5.000 milioni per aumenti di capitale delle società collegate;

b) quanto a lire 1.000 milioni per il riassetto finanziario delle società collegate;

c) quanto a lire 500 milioni per studi per nuove iniziative.

L'intervento finanziario di cui al precedente comma, lettera *a*), è deciso dal consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano per l'iniziativa della collegata S.p.a. SITAS con deliberazione approvata dall'assessore per l'industria che ne riferisce preventivamente alla giunta delle partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 6.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 500 milioni da utilizzare ad incremento degli stanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77 e all'art. 8, lettera *f*), della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, da destinare all'esecuzione di opere minerarie relative al permesso di ricerca « Milena ».

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 6.500 milioni.

Lo stanziamento di cui al precedente comma può essere utilizzato dall'ente anche per il pagamento degli interessi a favore degli istituti bancari, maturati dalla data del 30 giugno 1977 sino al momento dell'accollo.

Art. 8.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 400 milioni per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 32.

Art. 9.

La società Sicilvetro S.p.a. è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 8, lettera *a*), della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, per riattamento forni e vecchie linee di produzione.

Art. 10.

I programmi annuali di attuazione di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dovranno essere presentati dall'Ente siciliano per la promozione industriale, dall'Ente minerario siciliano e dall'Azienda asfalti siciliani entro il 31 agosto di ogni anno e saranno approvati entro il 31 dicembre successivo.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76 e l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

Art. 11.

All'onere di lire 32.692 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso si provvede con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per gli anni finanziari 1976-77 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'articolo 7 della legge regionale medesima.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

GRILLO

LEGGE 18 agosto 1978, n. 44.

Provvedimenti a favore della Cooperativa tintori siciliani di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai lavoratori associati nella Cooperativa tintori siciliani (Co.Ti.S.), con sede in Palermo, alla data 1° aprile 1978, un'indennità straordinaria *una tantum* nella misura di L. 600.000 ciascuno.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente comma, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 22 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 2.

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, ad effettuare operazioni di credito, con durata massima di quindici anni di cui uno di preammortamento ed al tasso indicato dall'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di cooperative di lavoratori aventi le caratteristiche previste dall'art. 1 della citata legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, o di consorzi di cooperative per la gestione e/o il rilevamento di stabilimenti per la pulitura e la tintura di indumenti e tessuti.

Le operazioni di credito di cui al precedente comma possono essere effettuate limitatamente a sessanta milioni di lire.

Art. 3.

Per l'effettuazione delle operazioni di credito di cui allo articolo precedente, il fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC con l'art. 3, n. 2), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 180 milioni.

Art. 4.

Le rate relative ai rimborsi dei prestiti di cui all'art. 2 della presente legge sono riversate al fondo di rotazione richiamato nel precedente art. 3. Agli stessi prestiti non si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

All'onere di lire 202 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

In dipendenza degli articoli 1, 3 e 6 della presente legge gli stanziamenti dei capitoli 33701 e 73352 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso sono aumentati rispettivamente dell'importo di lire 22 milioni e di lire 180 milioni, mentre lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo e corrispondentemente ridotto dell'importo di lire 202 milioni.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

PIZZO — MACALUSO

LEGGE 18 agosto 1978, n. 45.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla cooperativa ICET di Troina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale e autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori che risultavano occupati presso l'ICET (Impresa cooperativa edilizia troinese) di Troina alla data del 31 dicembre 1977 e che alla data di inizio dei corsi risultino privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi e la loro gestione verrà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alla stessa cooperativa ICET.

Ai fini addestrativi la cooperativa ICET ha la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, la cooperativa ICET ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante in base al contratto nazionale di categoria.

Ove la cooperativa ICET si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'impresa stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

Qualora i corsi di riqualificazione non venissero istituiti entro il 31 ottobre 1978, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 4 della presente legge per corrispondere ai lavoratori indicati all'art. 1 un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° novembre 1978, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale spettante in base al contratto nazionale di categoria, e comunque in misura non superiore a lire 300 mila mensili.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Enna le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato dell'importo di lire 50 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 18 agosto 1978, n. 46.

Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori delle ditte Cora confezioni tessili e Alfredo Micali confezioni tessili di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti che risultavano occupati alla data del 1° ottobre 1977 presso la ditta Cora di Messina e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi con inizio dal 1° settembre 1978 e la loro gestione verrà affidata dallo assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha lo obbligo di darne formale comunicazione all'assessore regionale per il lavoro.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al cento per cento della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'azienda Cora, con sede in Messina.

Art. 3.

Al fine di continuare i corsi di riqualificazione in favore dei dipendenti dell'azienda manifatture confezioni tessili Alfredo Micali di Messina disposti con legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, integrata con legge regionale 1° agosto 1977, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, con le modalità indicate nella legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, provvederà a reistituire i corsi di riqualificazione la cui durata è stabilita in centottanta giorni effettivi.

Art. 4.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma degli *articoli 2 e 3 della presente legge*, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad acreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per lo esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 360 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere relativo ricadente nell'anno finanziario 1978, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e incrementato dell'importo di lire 360 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 18 agosto 1978, n. 47.

Concessione di un contributo « una tantum » ai lavoratori dipendenti dagli stabilimenti CEDIT - S.p.a. di Palermo e Messina - Tremestieri e di un sussidio straordinario in favore dei lavoratori della S.p.a. Ceramica Caltagirone.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a concedere ai lavoratori della CEDIT - S.p.a. degli stabilimenti di Palermo e Messina - Tremestrieri, che alla data del 15 luglio 1978, risultano occupati alle dipendenze della predetta società, un contributo *una tantum* di lire quattrocentomila *pro-capite*.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità *una tantum* di cui al precedente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Palermo e di Messina le somme occorrenti.

I predetti uffici dovranno presentare all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento del contributo, giustificativi di spesa relativi agli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 3.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un sussidio straordinario *una tantum* di lire quatrocentomila *pro-capite* ai lavoratori della S.p.a. Ceramica Caltagirone in servizio al 31 maggio 1978 e tuttora senza lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 205 milioni a carico del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

In applicazione del precedente primo comma lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione siciliana è incrementato, per l'anno in corso, di lire 205 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 60751.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 18 agosto 1978, n. 48.

Interventi per favorire l'assistenza e la formazione professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere annualmente sussidi straordinari agli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, rappresentate nel C.N.E.L. e delle A.C.L.I.

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, altresì, a concedere annualmente contributi in favore del CERDFOS, dell'ERRIPA - Centro studi « Achille Grandi », del centro regionale studi « Attilio Grimaldi », del centro studi « Il lavoro », per l'attività formativa di operatori sindacali sui problemi giuridici, economici e sociali riguardanti la Sicilia, svolta in centri attrezzati adibiti allo scopo.

La concessione del contributo, pari al 70 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, è regolata da apposita convenzione da stipularsi annualmente con i predetti centri.

Art. 3.

Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per le finalità dell'art. 1 e lire 200 milioni per quelle dell'art. 2.

All'onere di lire 400 milioni si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4.

Lo stanziamento di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è aumentato, per il corrente esercizio finanziario, di lire 400 milioni.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale ripartirà tale somma tra i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo e Siracusa rispettivamente nella misura del 45 per cento e del 55 per cento.

All'onere correlativo a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 60753. In applicazione di tale norma lo stanziamento del cap. 34103 è incrementato di lire 400 milioni.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 18 agosto 1978, n. **49.**

Provvedimenti per il potenziamento delle attività liricosinfoniche nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate il contributo previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7 e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è elevato per l'anno 1978, di lire 1.400 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 2.

L'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, è sostituito con il seguente:

« L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un ulteriore contributo di lire 500 milioni al teatro Massimo di Palermo e di lire 500 milioni al teatro Bellini di Catania.

La concessione del suddetto contributo è subordinata alla presentazione di un programma di attività per 24 manifestazioni liriche o concertistiche annuali da effettuarsi per metà dal teatro Massimo di Palermo e per metà dal teatro Bellini di Catania in altre località, rispettivamente della Sicilia occidentale ed orientale.

Il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento a presentazione del programma di attività e del 30 per cento a presentazione del rendiconto di attività.

I predetti teatri, a richiesta degli enti interessati, effettuano altresì le manifestazioni liriche finanziate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 ».

Art. 3.

Per il teatro Massimo di Palermo la spesa autorizzata con l'art. 31 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 121, è ulteriormente elevata di lire 1.400 milioni.

Art. 4.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, è subordinata al parere favorevole dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti sui bilanci di previsione del teatro Massimo di Palermo e del teatro Bellini di Catania.

I predetti due teatri presentano i rispettivi bilanci di previsione all'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che, prima dell'approvazione da parte degli organi di legge, esprime il parere di cui al precedente primo comma entro il termine di giorni trenta dalla presentazione.

Art. 5.

Il contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato per l'anno 1978 di lire 400 milioni di cui lire 33 milioni destinati alla Cassa pensioni assistenza ed assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'ente.

Art. 6.

All'onere di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1978

MATTARELLA

GIULIANO

(7212)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782870)